



Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("decreto trasparenza") e al comma 1 riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l'obbligo.

Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può quindi vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Firenze, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Accesso civico generalizzato

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune modifiche al decreto trasparenza introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone la cui trasposizione legislativa è nota come *Freedom of Information Act* (FOIA).

In sintesi, viene introdotto all'art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).

Lo scopo dichiarato della norma è quello di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

Modalità di richiesta

In entrambi i casi, la richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l'amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet.

Dove rivolgersi

La richiesta può essere trasmessa per via telematica e va presentata, in alternativa:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- all'ufficio relazioni con il pubblico (URP).

Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza al seguente indirizzo: dir.affaristitutuz@comune.fi.it

Richiesta di riesame

In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che decide con provvedimento motivato entro il termine 20 giorni.

Ricorso

Avverso la decisione dell'amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale) secondo la disciplina dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Deliberazioni ANAC

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*.